

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 2394)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

(RUMOR)

di concerto col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 DICEMBRE 1975

Proroga del contributo italiano all'Agencia delle Nazioni Unite per l'aiuto ai rifugiati palestinesi (U.N.R.W.A.) per il triennio 1976-1978

ONOREVOLI SENATORI. — Il problema dei rifugiati palestinesi sorse, come è noto, nel 1948, quando, a seguito della creazione dello Stato di Israele, circa 900.000 arabi del territorio del nuovo Stato si rifugiarono in Libano, Siria e Giordania.

All'Agencia delle Nazioni Unite per l'assistenza ai rifugiati palestinesi (UNRWA), creata con Risoluzione n. 302 (IV) dell'8 dicembre 1949, venne affidato il duplice compito di soccorrere materialmente tali popolazioni e di facilitarne l'inserimento nei Paesi d'asilo. Sino ad oggi l'Agencia, il cui mandato è stato di continuo rinnovato, ha assicurato il sostentamento materiale di migliaia di profughi, il cui numero si è notevolmente accresciuto a seguito delle guerre arabo-israeliane del 1956 e del 1967, ed ha provveduto alla loro istruzione e formazione professionale.

Tenuto conto dei fini umanitari di detto organismo, l'Italia, sin da quando è entrata a far parte delle Nazioni Unite, ha sempre contribuito al bilancio dell'Agencia, varando appositi provvedimenti legislativi. Come è

noto, infatti, con legge 24 maggio 1967, n. 368, il nostro contributo fu fissato in lire 300 milioni, da ripartire in ragione di lire 100 milioni annui per il periodo 1° luglio 1966-30 giugno 1969. Un contributo dello stesso ammontare fu fissato dalla legge 3 novembre 1971, n. 951, per il triennio 1970-1972, prorogato con legge 12 marzo 1973, n. 84, sino al 30 giugno 1975.

Il problema dei profughi palestinesi rimane ancora oggi uno dei nodi più ardui del contrasto arabo-israeliano, sia come difficile elemento di negoziato che come motivo di preoccupazione per gli stessi Stati arabi che ospitano le diverse migliaia di profughi. Alla luce di ciò non può non tenersi conto dell'importante ruolo politico svolto dall'UNRWA nel più ampio quadro degli sforzi effettuati dalle Nazioni Unite per il raggiungimento della pace nel Medio Oriente.

L'Agencia si trova attualmente in condizioni economiche assai precarie sia per il considerevole numero di rifugiati cui deve

provvedere, sia per i recenti aumenti dei prezzi dei prodotti di prima necessità da somministrare ai rifugiati stessi.

A questo proposito l'UNRWA segnala che, a titolo di esempio, il prezzo della farina è passato nel giro di pochi mesi da 70 dollari a 260 dollari alla tonnellata.

In queste condizioni, e con l'aggiunta di uno sfavorevole andamento del mercato dei cambi, è facile comprendere come il bilancio dell'UNRWA, le cui spese effettive nel 1973 avevano di poco superato i 62 milioni di dollari USA, prevedeva per il 1975 necessità dell'ordine di quasi 110 milioni di dollari.

Il bilancio di previsione per il 1975 contempla di conseguenza un *deficit* di oltre 39 milioni di dollari.

In considerazione di quanto sopra esposto si ritiene opportuno che da parte italiana si esaminino la possibilità di aumentare il con-

tributo annuale all'UNRWA sia in considerazione del fatto che da circa otto anni esso è sempre rimasto di identico ammontare (100 milioni di lire all'anno) malgrado il generale e progressivo aumento dei costi dei beni di prima necessità destinati ai rifugiati, sia tenendo presente la circostanza che la misura del nostro contributo appare estremamente esigua se commisurata ai versamenti effettuati dagli altri Paesi della CEE e da altri il cui potenziale economico è paragonabile a quello dell'Italia.

Per corrispondere pertanto ai pressanti e reiterati appelli dell'Agenzia, che negli ultimi tempi sono diventati particolarmente frequenti e diretti anche ad ottenere ulteriori contributi straordinari, si propone che il contributo italiano all'UNRWA sia portato per il triennio 1° luglio 1975-30 giugno 1978 a 200 milioni di lire all'anno.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È autorizzata, a favore dell'Agenzia delle Nazioni Unite per gli aiuti ai rifugiati palestinesi (UNRWA), la concessione di un contributo straordinario di lire 600 milioni ripartito in ragione di lire 200 milioni annue per ciascuno degli anni finanziari dal 1976 al 1978.

Art. 2.

All'onere di lire 200 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1976, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.